COMUNE DI MASSA FERMANA

Provincia di Fermo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Copia **N° 20 del 29-06-2021**

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARI IN APPLICAZIONE DEL D.LGS 116/2020

L'anno duemilaventuno, addì ventinove del mese di giugno alle ore 21:00, nella Sala Consigliare del Palazzo Comunale, previo espletamento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, sotto la presidenza del Sindaco GILBERTO CARACENI si è riunito il Consiglio Comunale. in sessione Ordinaria di Prima convocazione.
Risultano presenti:

Cognome e Nome	Qualifica	Presente Assente
CARACENI GILBERTO	Sindaco	Presente
GIANCAMILLI EROS	Vice Sindaco	Presente
FORTI MICHELE	Consigliere	Presente
TESEI LUCA	Consigliere	Presente
SERGOLINI MANUELE	Consigliere	Assente
SECCACINI GIADA	Consigliere	Presente
BELLABARBA VALENTINA	Consigliere	Presente
VALERI LUCREZIA	Consigliere	Assente
TARULLI GIAMPIERO	Consigliere	Presente
SORBATTI ATTILIO	Consigliere	Presente
TIBURZI MASSIMO	Consigliere	Presente

PRESENTI: 9 ASSENTI: 2

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Pasquale Ercoli
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Sig.ri:
ed invita quindi il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARI IN APPLICAZIONE DEL D.LGS 116/2020

Il Sindaco - Presidente Geom. Gilberto Caraceni, procede ad una breve relazione introduttiva dell'atto, soffermandosi sulle novità più significative contenute nel d.lgs. 116/2020 che ha modificato il testo unico sull'ambiente del 2006 nella parte riguardante la disciplina dei rifiuti, e della conseguente necessità di adeguare i regolamenti comunali TARI alle nuove disposizioni legislative. Il Sindaco precisa che le modifiche al regolamento, predisposte dal servizio tributi, contengono il parere favorevole del Revisore dei conti.
Successivamente, concede la parola al dott. Francesco Stampatori per riferire i dettagli delle modifiche al regolamento.
Il Consigliere Giampiero Tarulli si sofferma sui probabili effetti negativi che si avranno sulle tariffe del servizio rifiuti, con inevitabili aumenti, considerata la sostanziale invariabilità dei costi fissi del servizio smaltimento rifiuti, visto che le aziende avranno la facoltà di smaltire i rifiuti speciali provenienti dalle attività produttive in regime di privativa senza essere più tenute ad avvalersi del sistema pubblico, considerata la sostanziale invariabilità dei costi fissi del servizio smaltimento rifiuti.
Il Sindaco fa presente che l'ANCI si è fatta promotrice presso le sedi competenti di tale preoccupazione, affermando la necessità di definire regole di dettaglio necessarie per assicurare una gestione ordinata ed omogenea sia del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani, che dei piani economici finanziari TARI ai fini della determinazione della tariffa corrispettiva che deve coprire i costi di smaltimento dei rifiuti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con l'art. 1, comma 639, della L. 27.12.2013, n. 147, è stata istituita, a decorrere dal 01/01/2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22.12.2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI);

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC), di cui all'art. 1, comma 639, della L. 147/2013, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI) e, contestualmente, ha stabilito, tra l'altro, che l'imposta municipale propria è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 del medesimo articolo 1 della L. 160/2019;

VISTO in particolare l'art. 1, comma 780, della richiamata Legge n. 160/2019 che individua, nel dettaglio, le disposizioni normative abrogate;

CONSIDERATO che, in ragione di quanto ricordato, le disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), restano quelle indicate dalla Legge n. 147/2013 e quelle con esse compatibili;

VISTE:

- la Legge n. 208/2015, (Legge di Stabilità per l'anno 2016);

- la Legge 11 dicembre 2016, n. 232, (Legge di Bilancio 2017);
- la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, (Legge di Bilancio 2018);
- la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019);
- la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020);
- la Legge 30 dicembre 2020 n. 178 (Legge di Bilancio 2021);

VERIFICATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha articolato la nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

RILEVATO che la richiamata Legge n. 147/2019, per la parte sopravvissuta, disciplina la TARI ai commi da 641 a 668, nonché con riferimento alla parte sanzionatoria;

VISTO l'art. 52 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, contenente disposizioni in materia di potestà regolamentare dei Comuni, per il quale *«le Province e di Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;

ATTESO che l'attuale disciplina regolamentare riguardante il prelievo sui rifiuti (TARI) è contenuta nel "*Regolamento per la disciplina e l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)"*, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.18 del 06/09/2014, modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.24 del 25/09/2020;

RICHIAMATO, in particolare, il comma 682 del citato art. 1 della L. 147/2013 il quale stabilisce che: "*con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:*
a) per quanto riguarda la TARI:
1) i criteri di determinazione delle tariffe;
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, […];
5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta";

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è*

stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";

TENUTO CONTO di quanto indicato da:

- risoluzione MEF n. 1/2011;
- risoluzione Commissione Finanze del 21/11/2013;
- delibera Corte dei Conti Lombardia n. 216/2014;
- delibera Corte dei Conti Lazio n. 175/2015;
- delibera Corte dei Conti Piemonte n. 110/2017,

in conseguenza delle quali sostanzialmente viene previsto che "*[...] gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione […]*", a prescindere che il bilancio di previsione sia stato o meno già approvato;

DATO ATTO che con D.L n. 41 del 22 marzo 2021 (Decreto Sostegni), limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021;

DATO ATTO che il recepimento nel nostro ordinamento delle direttive europee sull'economia circolare ha determinato una revisione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) sotto vari profili. In particolare il Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 116, attuativo della direttiva comunitaria n. 851/2018, riforma l'art. 198 TUA (art. 1 co. 24 del D.lgs. 116/2020) sopprimendo ogni riferimento ai rifiuti assimilati agli urbani e interviene:

- sulla definizione dei rifiuti di cui all' art. 183 del D.lgs. 152/2006;
- sulla classificazione dei rifiuti di cui all'art. 184 del D.lgs. 152/2006;

DATO ATTO, altresì, che il decreto legislativo 3/09/2020 n. 116 è entrato in vigore il 26/09/2020; tuttavia, ai sensi dell'art. 6 comma 5 del medesimo decreto *"al fine di consentire ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti il graduale adeguamento operativo delle attività alla definizione di rifiuto urbano, le disposizioni di cui agli articoli 183, comma 1, lettera b-ter) e 184, comma 2 e gli allegati L-quater e L-quinquies, introdotti dall'articolo 8 del presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021".*

CONSIDERATO dunque che è indispensabile aggiornare il vigente regolamento TARI in ragione delle modifiche al Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) appena richiamate. Di seguito le principali novità che interessano il regolamento TARI.

1. Cambia, secondo la nuova formulazione dell'articolo 183 del TUA, la definizione di rifiuto urbano: ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. b)-ter, sono urbani tutti i rifiuti indifferenziati o differenziati di origine domestica, nonché quelli provenienti da altre fonti, simili per natura e composizione ai rifiuti

domestici individuati nell'allegato L-quater del Codice Ambientale e prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del Codice Ambientale.

2. Cambia, secondo la nuova formulazione dell'articolo 184 del TUA la definizione di rifiuto speciale: sono speciali, ai sensi ai sensi dell'art. 184 comma 3 lett.a) i rifiuti che si producono sulle superfici destinate ad attività agricole e connesse, nonché, ai sensi dell'art. 184 comma 3 lett. b), g), i) i rifiuti delle attività di costruzione e demolizione, di recupero e smaltimento rifiuti e i veicoli fuori uso. Le superfici su cui insistono le predette attività non possono conferire alcun rifiuto al servizio pubblico e sono escluse dalla tassa in quanto produttive solo di rifiuti speciali. Restano invece tassabili le superfici (mense, uffici, servizi) che non hanno alcun collegamento, quanto alla produzione di rifiuti, con le attività di cui all'art. 184 comma 3.

3. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 183 e dell'art. 184 del TUA i rifiuti della produzione sono sempre e tutti speciali a prescindere dalla tipologia merceologica e della prevalenza rispetto agli urbani, in quanto le attività industriali con capannoni di produzione non compaiono nell'elenco di cui all'allegato L quinquies. Detti rifiuti non sono conferibili al pubblico servizio e sono generati nelle aree in cui avviene la trasformazione della materia, che sono pertanto escluse dalla tassa. Per le aree industriali non di produzione (diverse da quelle in cui si trasforma la materia) vigono invece le regole ordinarie in merito alla presunzione di produzione di rifiuti urbani.

4. Ai sensi dell'art. 184 comma 3 del TUA, le superfici destinate alle attività di cui alle lettere d); e); f); h) sono produttive sia di rifiuti speciali che di rifiuti urbani. In conseguenza di ciò, in caso di contestuale produzione di rifiuti speciali e di rifiuti urbani, qualora non sia possibile individuare concretamente la superficie esclusa dal tributo, l'individuazione della superficie tassabile è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie dei locali e/o delle aree le riduzioni percentuali già deliberate.

5. Il potere comunale di assimilazione si intende abrogato dal 26/09/2020, per effetto dell'entrata in vigore del D.lgs. n.116/2020. Pertanto, in seguito all'avvenuta abrogazione della lettera g) dell'art. 198 comma 2 TUA, perdono efficacia tutte le norme di assimilazione già individuate dal Comune e l'assimilazione opera ex lege.

CONSIDERATO che si è resa necessaria l'introduzione di un nuovo regolamento TARI in ragione delle disposizioni di cui all'art. 3 comma 12 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152.

PRESO ATTO del perdurare dell'attuale emergenza nazionale riferita all'epidemia COVID-19, di portata straordinaria per diffusione e restrizioni lavorative ed economiche dei contribuenti e considerato che le predette misure rischiano di determinare ricadute sul tessuto socio-economico ed impongono, conseguentemente, l'adozione di misure atte a sostenere famiglie e attività economiche;

DATO ATTO CHE si intende introdurre riduzioni e/o agevolazioni alle utenze non domestiche, per anno 2021, particolarmente gravate dalle misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid-19;

CONSIDERATO CHE, che la riduzione riguarderà le utenze non domestiche attive alla data del 01/01/2021 di cui al nuovo Art 44 del Regolamento comunale per la disciplina della TARI;

ESAMINATO, a riguardo, l'allegato schema di regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), costituito da n. 33 articoli, il tutto allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale sotto la lettera "A";

DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs. 446/97 per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge già vigenti in materia di Tassa Rifiuti;

TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore in data 01.01.2021, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamante disposizioni normative;

DATO ATTO che per quanto non espressamente regolamentato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di Tari;

ESAMINATA la bozza allegata contenente alcune modifiche al regolamento per l'applicazione della TARI;

ACQUISITO, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, allegato al presente atto;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

RITENUTO necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, procedere a modificare il regolamento TARI, per le motivazioni sopra citate;

CONSIDERATO

- che a norma dell'art. 13 comma 15 del D.L. 201/11, convertito in legge 214/11, a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e Finanze, dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del D.Lgs. 446/97, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti;

- che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento nell’apposita sezione del “portale del Federalismo fiscale”, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all’art. 1 comma 3 del D.Lgs 360/98 e s.m.i.;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147bis, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Finanziario in merito alla regolarità tecnica, contabile e dell'azione amministrativa;

DATO ATTO che dall’adozione del presente provvedimento non derivano possibili o potenziali situazioni di squilibrio del Bilancio di previsione 2021/2023;

ATTESO che, ai sensi dell’art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione;

VERIFICATA la regolarità tecnica, contabile e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente all’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, nonché ai sensi del punto 5.1, dell’allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

RICONOSCIUTA, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, la propria competenza a deliberare in merito all’argomento oggetto del presente provvedimento,

Con votazione espressa per alzata di mano dai consiglieri presenti, come segue:
n. presenti: 9
n. votanti: 6
n. astenuti: 3 (Tarulli, Sorbatti e Tiburzi)
n. favorevoli: 6
n. contrari: nessuno

DELIBERA

A) DI RICHIAMARE ed approvare la premessa narrativa che precede, dichiarandola, inoltre, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che essa ne costituisce motivazione anche ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

B) DI RITENERE la narrativa che precede, integralmente trascritta nel presente dispositivo, approvando gli effetti giuridici ed amministrativo-contabili che ne derivano.

C) DI APPROVARE, per quanto in premessa esposto e motivato, il nuovo REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI), composto da n. 33 articoli, nel testo allegato, in parte integrante e sostanziale, alla presente deliberazione, sotto la lettera "A".

D) DI DARE ATTO che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2021.

E) DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il Revisore dei conti ha espresso il proprio parere favorevole (allegato "B").

F) DI DARE ATTO che, in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs. 446/97, per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge già vigenti in materia di Tassa Rifiuti.

G) DI DARE ATTO che dall'adozione del presente provvedimento non derivano possibili o potenziali situazioni di squilibrio del bilancio di previsione 2021/2023, né in termini di competenza, né in termini di cassa.

H) DI INCARICARE il competente ufficio tributi affinché provveda a dare pubblicazione della presente deliberazione e copia del regolamento, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, dell'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D. Lgs. n.446/97, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, secondo le modalità appositamente previste con circolare n. 2/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale prot. n. 41981/2019 del 22.11.201.

I) DI DARE ATTO che il Responsabile dei procedimenti inerenti e conseguenti l'adozione del presente deliberato, anche ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/1990 e successive integrazioni, risulta essere il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario di questo Comune il quale provvederà, tra l'altro, all'adozione e/o alla promozione dei relativi e necessari atti amministrativi.

L) DI APPROVARE, con la stessa votazione riportata in premessa, l'immediata esecutività della presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000, considerata l'urgenza di provvedere in merito.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto : APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARI IN APPLICAZIONE DEL D.LGS 116/2020

REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

COMUNE DI MASSA FERMANA , li 24-06-2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to GILBERTO CARACENI

REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere Favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

COMUNE DI MASSA FERMANA, li 24-06-2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to GILBERTO CARACENI

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to GILBERTO CARACENI

SEGRETARIO COMUNALE
F.to PASQUALE ERCOLI

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:
che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio sul sito web istituzionale del Comune il 08-07-2021 ed ivi rimarrà per 15 giorni

Massa Fermana,lì 08-07-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Pasquale Ercoli

ESEGUIBILITÀ

-Ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Massa Fermana, li 29-06-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Pasquale Ercoli

È copia conforme all'originale.
Lì, 08-07-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pasquale Ercoli